



Oltre il condominio. I possibili risvolti penali

Il Codice tutela la pubblica quiete

Per coloro che abitano nelle vicinanze di locali pubblici, raggiunti ogni sera da allegri avventori che non disdegnano di intrattenersi al di fuori dei locali stessi, il rischio di fastidiosi rumori e schiamazzi non è indifferente e aumenta, com'è ovvio, nella bella stagione.

Il problema non è esclusivamente di chi abita negli alloggi sovrastanti: a venire messa a dura prova è spesso la pazienza di un numero indeterminato di persone. Ci sono naturalmente i rimedi previsti dal Codice civile, che trovano però più specifica applicazione nel caso in cui il rumore abbia un preciso responsabile. Esiste anche un possibile profilo penale del problema, che trova origine nella particolare attenzione che il legislatore ha voluto riservare a quei "beni" genericamente identificati come ordine pubblico e come pubblica tranquillità. Nell'ambito di questo ampio

concetto può trovare tutela anche la pubblica quiete, la cui violazione è punita dal Codice penale all'articolo 659.

Se da un'attività di per sé non rumorosa deriva un disturbo alla quiete pubblica si configura la fattispecie penalmente punibile. La norma prevede che chiunque, mediante schiamazzi o rumori oppure abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, oppure ancora suscitando o non impedendo strépiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone è punito con l'arresto fino a tre mesi o con

LE PENE PREVISTE

Ai contravventori ammenda o arresto fino a tre mesi

Il gestore del locale pubblico a sua volta è «a rischio» per non aver impedito il reato un'ammenda. L'accertamento può trovare fondamento anche senza una specifica peri-

zia o consulenza tecnica, potendosi trarre adeguati elementi di convincimento attraverso altri mezzi di prova, quali le dichiarazioni testimoniali.

È pur vero che la norma tende a prendere in considerazione il rumore causato da macchinari in dotazione dell'esercizio commerciale piuttosto che quello provocato dagli avventori. Altrettanto vero è però che esistono realtà dove, proprio in conseguenza di negligenze poste in essere dal gestore del locale pubblico, anche il solo conversare ad alta voce crea innegabile e intollerabile disturbo alla quiete degli incolpevoli abitanti del circondario.

Anche impedire il verificarsi di un evento dannoso - appunto il disturbo arrecato a terzi - può provocare responsabilità penale. Colui che ha l'obbligo giuridico di impedire il reato è infatti responsabile al pari di colui che lo commette. Con

la propria attività economica il gestore crea di per sé, nel contesto sociale, un nuovo disturbo della pubblica quiete, provocato appunto da coloro che gli permettono, frequentando il locale, di continuare con profitto l'attività stessa. Ancor più se è proprio lui a facilitare, attraverso il collocamento sul marciapiede antistante l'esercizio di appositi tavoli, l'affollarsi degli avventori all'esterno: un evento, questo, spesso generatore di continuato rumore pregiudizievole per la quiete altrui.

Se ciò si verifica, dunque, anche il titolare ne risponde, per non avere impedito il verificarsi dell'evento dannoso penalmente sanzionato. Il tutto è collegato non alla presumibile rumorosità dell'attività svolta in sé considerata, ma alle conseguenze che derivano da un'affluenza non regolamentata della clientela.

La funzione dell'ente. Autorizzazioni e controlli

Inquinamento acustico: è il Comune a vigilare

Massimo Sanguini

L'apertura di esercizi commerciali è subordinata al rilascio, da parte dell'amministrazione comunale, di una licenza che ne presuppone l'idoneità a svolgere in una determinata zona l'attività richiesta. Tra i vari controlli che spettano al Comune prima di concedere il nulla osta, rientra anche il vaglio della tipologia di esercizio in relazione alla zona in cui esso andrà ad operare, in considerazione del suo prevedibile impatto acustico.

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee e a ciascuna zona vengono assegnati i valori limite di

emissione, di immissione, di attenzione e i valori di qualità stabiliti dalle disposizioni contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 1997. Il Comune ha poi l'obbligo - secondo la legge 26 ottobre 1995 numero 447, Legge quadro sull'inquinamento acustico - di controllare il rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico e ha anche il conseguente potere sanzionatorio nei confronti degli esercizi commerciali o delle attività produttive che dovessero svolgere la propria attività superando i valori limite di emissioni

IN CASO DI LAMENTELE

Il mancato rispetto degli indici andrà accertato dall'Arpa, dopodiché l'amministrazione prenderà provvedimenti sonore previste dalla legge.

Pertanto, se viene recato un eccessivo disturbo ai condomini o comunque ai residenti, essi hanno la possibilità di denunciare tale circostanza agli uffici comunali competenti. L'amministrazione, una volta ricevuta la denuncia, dovrà attivarsi controllando che l'attività commerciale o industriale in questione non sia in contrasto con le indicazioni della "zonizzazione" acustica comunale e,



effettuato questo esame preliminare, dovrà interessare l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) per i successivi controlli acustici in loco, ossia per verificare che il rumore prodotto non sia superiore alle soglie previste dal decreto del 1997.

Se la relazione dell'Arpa conferma l'inquinamento acustico segnalato dai cittadini, spet-

ta all'amministrazione comunale adottare i conseguenti provvedimenti (articolo 9 della legge 447/1995), con i quali far cessare le fonti del rumore a tutela della salute pubblica.

Come recentemente ha osservato anche il Tar Lombardia - Milano, la denuncia indirizzata al Comune può anche provenire da un singolo soggetto, pertanto anche da un

solo condomino o da un solo residente.

Quanto ai provvedimenti sanzionatori dell'amministrazione comunale, essi dovranno andare nella direzione di far cessare il rumore o, quantomeno, di eliminarlo nelle ore notturne. L'ordinanza comunale potrà anche prevedere, quindi, la riduzione dell'orario di apertura dell'esercizio

commerciale o la cessazione di alcune attività dell'esercizio medesimo oltre un determinato orario (ad esempio, all'interno del locale non si potrà suonare o somministrare alimenti e bevande) a meno che i titolari non siano in grado di eseguire idonee opere di insonorizzazione che riportino il rumore al di sotto delle soglie previste dalla legge.

